

FORUM BORMIO 2012

L'uso del casco: dovere di legge o presa di coscienza?

L'intreccio normativo attuale tra legge nazionale e leggi regionali, le differenze rispetto al Decalogo dello sciatore e la sostanziale assenza di regole chiare e semplici ma, soprattutto, facilmente applicabili in concreto senza dover ricorrere a sofisticate interpretazioni – si consideri, ad esempio, l'art.12 che regola la precedenza agli incroci (tra piste o anche fra sciatori?) – lasciano oggi piuttosto perplessi sulla validità della legge n.363/2003, a quasi 10 anni dalla sua entrata in vigore.

La normativa nazionale era stata voluta con l'obiettivo di ridurre il numero di incidenti, di migliorare la sicurezza e di "regolamentare" diritti e doveri dei gestori, da una parte e degli sciatori, dall'altra.

Molti sono stati i passaggi fortemente criticati, uno fra tutti l'introduzione del principio della presunzione del concorso di colpa in caso di collisione fra sciatori di cui all'art.19 che, ad oggi, espone ogni sciatore, dal momento in cui calza gli sci ai piedi al rischio di dover corrispondere il 50% dei danni subiti da un altro sciatore nell'ipotesi in cui non riesca a fornire la prova liberatoria. Un principio mutuato dalla disciplina della circolazione stradale, senza peraltro aver considerato che la disciplina dell'attività sciatoria non prevedeva l'obbligo dell'assicurazione per la responsabilità civile obbligatoria.

Esaminando i singoli articoli della legge sulla sicurezza, possiamo però apprezzare l'attenzione che il legislatore ha cercato di prestare alla tutela dello sciatore attraverso l'introduzione di una serie di ripetuti moniti volti ad "assicurare quanto più possibile l'incolumità degli utenti della cosiddetta area sciabile attrezzata".

La legge n.363/2003 ha introdotto, per prima a livello internazionale, l'obbligo del casco per i minori di 14 anni. Nello specifico l'art.8 così recita:

"1. Nell'esercizio della pratica dello sci alpino e dello snowboard e' fatto obbligo ai soggetti di eta' inferiore ai quattordici anni di indossare un casco protettivo conforme alle caratteristiche di cui al comma 3.

2. Il responsabile della violazione delle disposizioni di cui al comma 1 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 30 euro a 150 euro.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il competente organo del CONI, stabilisce con proprio decreto le caratteristiche tecniche dei caschi protettivi di cui

al comma 1, e determina le modalita' di omologazione, gli accertamenti della conformita' della produzione e i controlli opportuni.

4. Chiunque importa o produce per la commercializzazione caschi protettivi di tipo non conforme alle caratteristiche di cui al comma 3 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000 euro a 100.000 euro.

5. Chiunque commercializza caschi protettivi di tipo non conforme alle caratteristiche di cui al comma 3 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro.

6. I caschi protettivi non conformi alle caratteristiche prescritte sono sottoposti a sequestro da parte dell'autorita' giudiziaria.

7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4, 5 e 6 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2005”.

Come purtroppo spesso capita nel nostro Paese, anche l'effettiva entrata in vigore di questo articolo è stata piuttosto travagliata. A stagione già ampiamente iniziata, a fine dicembre 2004, non si aveva ancora contezza se fosse o meno entrato in vigore l'obbligo del casco per i minori di 14 anni così come previsto dalla legge n.363/2003.

Questa incertezza nasceva dal mancato rispetto dei termini previsti all'art.8 della legge n.363/2003. Al comma 3 dell'art.8 veniva prevista l'individuazione delle caratteristiche tecniche dei caschi protettivi da parte del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il competente organo del CONI, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge n.363/03.

Le notizie che si sono susseguite, soprattutto i primi giorni dell'anno 2005, sono state contraddittorie ed hanno contribuito ad aumentare l'incertezza, sia tra gli operatori delle stazioni invernali tra cui i gestori, i noleggiatori e le scuole di sci che non sapevano come comportarsi, sia tra i turisti che chiedevano delucidazioni in merito.

Tutte queste incertezze erano pienamente giustificate considerata l'inerzia del legislatore che si è mosso solo a fine anno per ovviare alla lacuna legislativa che si sarebbe venuta a creare con il 1° gennaio 2005.

Con una modifica in sede di conversione del decreto legge n.266/2004, nella legge n.306 del 27/12/2004 – solo 4 giorni prima del 1° gennaio 2005 – è stato inserito l'art.7bis con il quale veniva prevista la proroga al 31 marzo 2005 del termine indicato per l'entrata in vigore dell'obbligo del casco.

Al comma 2 dell'art.7bis veniva però previsto che, anche in mancanza di una normativa specifica, permanesse l'obbligo di

utilizzo del casco omologato, secondo gli standard previsti dalla normativa CE EN 1077, per i minori di 14 anni, fino alla scadenza del termine di cui al comma 1, cioè il 31 marzo 2005.

Si consideri che tale articolo di legge era entrato in vigore il primo giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ovvero il 21 gennaio 2005, essendo stato pubblicato sulla Gazzetta n.15 del 20 gennaio 2005.

Paradossalmente si era venuta a creare una situazione di questo tipo:

Dal 1 gennaio al 20 gennaio 2005 non era previsto alcun obbligo di utilizzo del casco per i minori di 14 anni.

Dal 21 gennaio al 31 marzo 2005 è previsto, per i minori di 14 anni, l'obbligo del casco protettivo omologato secondo gli standard previsti dalla normativa CE EN 1077.

Dal 1 aprile 2005, nel caso non fosse entrata in vigore una normativa specifica che definisse le caratteristiche costruttive dei caschi o nel caso non vi fossero stati ulteriori provvedimenti di proroga o di modifiche delle previsioni normative all'epoca vigenti, il casco avrebbe potuto diventare nuovamente non obbligatorio stando al testo di legge. Così non fu perché vennero poi definitivamente recepiti come parametri di riferimento gli standard CE.

Ma la legge n.363/2003 non si è limitata a prevedere l'obbligo del casco solo per i minori di 14 anni ma si è spinta oltre, regolamentando altre due situazioni ove vi è l'espresso obbligo di utilizzo del casco protettivo omologato, indipendentemente dall'età dello sciatore.

La legge infatti prevede all'art.2 che tutti coloro che accedano alle cosiddette aree riservate agli allenamenti, abbiano l'obbligo di indossare il casco con una sola eccezione, quella di colui che, in quel momento, svolge il ruolo di allenatore.

Altra situazione che viene espressamente disciplinata con la previsione dell'obbligo di utilizzare il casco, questa volta indistinto per tutti coloro che vi accedono, è quella degli snowpark, cioè di quelle aree, separate dal resto dell'area sciabile attrezzata mediante adeguate protezioni, ove è possibile compiere con sci e tavola da neve evoluzioni acrobatiche.

In questo contesto normativo, un dato è certo. Dal gennaio 2005 tutti i bambini quando vanno a sciare, hanno l'obbligo di indossare il casco protettivo omologato.

Un altro dato, di cui non ho rinvenuto statistiche ma che, per presunzioni gravi, precise e concordanti, fondate sull'esperienza, si

può definire altrettanto pacifico, è che con il passare degli anni un numero sempre maggiore di sciatori “maggioresni” indossa il casco pur non essendoci alcun obbligo di legge a riguardo.

Questa presa di coscienza da parte degli sciatori sull'utilità del casco che, senza imposizione diretta, si sono orientati ad indossare il casco omologato, deve fare riflettere.

Da una parte – qui le statistiche ci confortano – è provato che in relazione al numero di passaggi sulle piste degli sciatori, l'incidenza in percentuale del numero di traumi cranici di una certa rilevanza è progressivamente calato rispetto ad altre tipologie di infortuni che invece non hanno subito riduzioni così rilevanti.

Dall'altra ritorna attuale il dibattito che ai primi anni del 2000 aveva animato il mondo montagna sulla effettiva necessità di addivenire all'approvazione di una legge nazionale dello sci per migliorare la sicurezza sulle piste.

La crescente diffusione dell'uso del casco anche tra gli sciatori di età maggiore di 14 anni – parliamo a livello mondiale, non solo italiano – è stata una presa di coscienza dei fruitori delle piste che hanno recepito l'utilità di questo accessorio per garantirsi maggiore protezione.

In Italia, potremmo dire che l'uso del casco tra i magioresni si è diffuso perchè favorito dall'entrata in vigore dell'art.8 della legge n.363/2003 ma, poiché il fenomeno, come detto, è frutto di una generale e spontanea presa di coscienza dalle dimensioni sovranazionali, non potrà mai essere sostenuto che l'utilizzo del casco tra i magioresni è conseguenza diretta dell'entrata in vigore della normativa nazionale.

Da ciò sorge un convincimento, ampiamente condiviso dagli addetti ai lavori, ma che non ha avuto ancora la forza di imporsi al di fuori del mondo montagna.

La montagna, anche quella “gestita” turisticamente, deve essere fatta conoscere per essere capita e rispettata. La prevenzione dell'incidente, certamente l'obiettivo primario da perseguire per migliorare la sicurezza, si raggiunge attraverso un percorso formativo che fa dell'educazione alla montagna il suo cardine.

Attenzione quindi a non imbrigliare accesso e gestione dell'ambiente alpino con troppe regole e prescrizioni, alcune peraltro difficilmente applicabili in concreto, in quanto ciò non consentirà di raggiungere gli obiettivi sperati con il forte rischio di snaturare le peculiarità dello sport dello sci.

Avv. Marco Del Zotto
Maestro di Sci

studiolegale@delzotto.it